



LA LEGGE PER TUTTI
INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

Ricongiungimento familiare per il convivente straniero

Autore: Vincenzo Maria Scarano | 24/08/2021



La richiesta di ricongiungimento familiare: come dimostrare la convivenza di fatto.

Nell'ordinamento italiano, europeo ed internazionale, è accordata protezione centrale alla famiglia. Anche l'elaborazione giurisprudenziale nazionale ha più volte ribadito la superiorità del diritto fondamentale all'unità familiare, prendendo le

mosse dalla consapevolezza che consentire ai **cittadini stranieri** di ricongiungersi e di vivere con i propri familiari una normale vita di affetti rappresenta una premessa essenziale per il buon esito delle politiche di coesistenza ed inserimento sul territorio **[1]**.

Pertanto, ci sono vari strumenti giuridici che sono riconosciuti ai familiari dei cittadini italiani e stranieri per garantire il loro **soggiorno regolare in Italia**, laddove sia necessario preservare il loro diritto all'unità familiare. Questo diritto è sempre più spesso riconosciuto anche ai conviventi di fatto, al pari di coloro che hanno contratto **matrimonio o unione civile**.

Nel dettaglio, in base all'art. 2 del D. Lgs 30/2007 rientra nella categoria dei **familiari** dei cittadini italiani (e dell'Unione europea in generale) anche «il partner che abbia contratto con il cittadino dell'Unione un'unione registrata sulla base della legislazione di uno Stato membro».

Pertanto, i **familiari dei cittadini italiani ed europei** godono di un diritto pieno all'ingresso e al soggiorno in Italia (art. 2 e 3 D.Lgs 30/2007), con conseguente pieno riconoscimento del diritto del convivente di fatto con cittadino italiano a ricevere una carta di soggiorno per familiare di cittadino UE, così preservando il diritto all'unità familiare.

Tuttavia, la norma esplicitamente richiede che l'**unione tra i conviventi** sia formalmente registrata secondo le norme dell'ordinamento interno e, pertanto, in base a quanto previsto in Italia dall'art. 36 e seguenti della Legge n. 76/2016 (cosiddetta Legge Cirinnà), occorrerebbe sempre l'**iscrizione anagrafica** presso lo stesso indirizzo e, quindi, l'inserimento dei due conviventi nello stesso stato di famiglia.

Ciononostante, nel caso in cui il **partner straniero** sia sprovvisto di idoneo titolo di soggiorno, e quindi non possa fissare la propria residenza nell'indirizzo in cui abita con il cittadino italiano, occorrerà **dimostrare la convivenza di fatto**.

Tale dimostrazione può avvenire attraverso la stipula di fronte a un avvocato (o a un notaio) di un **contratto di convivenza**, il quale disciplina di solito gli aspetti anagrafici e patrimoniali della coppia, senza cambiare lo stato civile. Nei casi di cittadini stranieri che intendono far valere il proprio rapporto di convivenza, tale contratto diventa un elemento essenziale che può essere prodotto sia alla Questura, sia all'autorità giudiziaria per tentare di ottenere il **rilascio del titolo di**

soggiorno [2].

Note

[1] Si vedano fra tutte; Corte Cost., Sent. n. 213/2016; Corte Cost., Sent. n. 203/1997 e Corte Cost., Sent. n. 379/2000 **[2]** Cfr. Trib. Urbino, decisione del 21.01.2021 e Trib. Modena, decisione del 24.02.2020.